



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 9 APRILE 2010

1) Reclamo Calciatore Davide BASSI
avverso la sanzione dell'ammenda €7.000,00 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. anche in relazione all'art. 99 bis N.O.I.F. ed alla circolare n.7, punto 4, della L.N.D. in data 4.09.2007 - nota N. 4602/069pf09-10/SP/blp del 4.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN dell'11.3.2010)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1 e 2 li **ACCOGLIE** e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

2) Reclamo EMPOLI F.C. S.p.A.
avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato, calciatore Bassi Davide, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. anche in relazione all'art. 99 bis N.O.I.F. ed alla circolare n.7, punto 4, della L.N.D. in data 4.09.2007 - nota N. 4602/069pf09-10/SP/blp del 4.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN dell'11.3.2010)

3) Reclamo SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Salernitana/Lecce del 23.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 241 del 24.3.2010)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata rimettendo gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza.

4) Reclamo F.C. JUVENTUS S.P.A.

avverso la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Roberto Bottega a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 20.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 246 del 29.3.2010)

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA** dichiara estinto il procedimento.

5) Reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza EMPOLI F.C. S.p.A.

avverso le sanzioni:

- squalifica per 1 gara effettiva inflitta al Sig. Campilongo Salvatore;
- squalifica per 1 gara effettiva inflitta al Sig. Vitale Giuseppe,

seguito gara Empoli/Lecce del 2.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010)

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA** dichiara estinto il procedimento.

6) Reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza BRESCIA CALCIO S.P.A. **RESPINTO**

avverso le sanzioni della squalifica per 3 gare effettive e dell'ammenda di € 5.000,00 inflitte al calc. Andrea Caracciolo seguito gara Brescia/Mantova del 2.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010)